

Patrocinio a spese dello Stato e procedura Dublino.

La procedura c.d. Dublino, disciplinata dall'art. 3 commi 3 e ss. del Decreto Legislativo n. 25/2008 e successive modifiche, deve essere trattata in via d'urgenza.

Pertanto, al fine di evitare ritardi, è necessario depositare al più presto, e comunque entro i termini di legge previsti per la decisione finale (art. 3 comma 3 *septies*), la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ove il ricorrente sia stato ammesso a tale beneficio.

I difensori sono pertanto invitati a segnalare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che la richiesta di ammissione al patrocinio riguarda una “**procedura Dublino**”, in modo da consentire all'organo competente di anticipare i tempi della decisione.